

LE RECENTI SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

In questi ultimi giorni, alcuni social hanno segnalato la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20989 del 5 giugno 2025 in tema di (sospensione della) prescrizione dei reati.

Ovviamente molti di questi social si sono visti bene dallo spiegare il reale significato della sentenza: evidentemente non sarebbe stata la sede, e ciò è condivisibile, ma non si comprende allora il motivo della notizia!

In realtà, la sentenza ci offre lo spunto per ricapitolare, con parole povere, la disciplina della prescrizione dei reati (causa della loro estinzione e quindi di un proscioglimento per l'imputato) e la sua attuale applicazione in relazione all'epoca di consumazione degli stessi.

La regola generale base, tutt'ora vigente (artt. 157 – 161 c.p., come modificati dalla L. n. 251/2005), è quella della durata della prescrizione che coincide con il termine massimo della pena detentiva prevista per un determinato reato, salva la fissazione di un termine minimo (nella ipotesi il reato venga punito con la sola pena pecuniaria o con pena inferiore ai termini di seguito indicati) per i delitti (6 anni) e per le contravvenzioni (4 anni).

Erano inoltre già state previste ipotesi di “sospensione” della prescrizione (impedimento, documentato o meno, con rilevanti conseguenze – sospensione della durata dell'impedimento + 60 giorni o sospensione integrale da udienza a udienza - delle parti e dei difensori) ed erano state già apportate modifiche anche all' “interruzione” della prescrizione, stabilendosi che, in ipotesi intervenga un “evento interruttivo” (tra quelli espressamente elencati), il termine di prescrizione cominciasse nuovamente a decorrere, non potendosi comunque prolungare più di un quarto (1/4) per gli incensurati o i recidivi “semplici” (quindi con aumenti più consistenti per determinate recidive etc. oltre che in ipotesi specifiche disciplinate dal codice penale).

Ad esempio, un **delitto** (ossia il reato punito con reclusione e/o multa) quindi punito con pena massima di 5 anni o con la sola pena pecuniaria, ha tutt'ora una prescrizione ordinaria di 6 anni e quella massima di 7 anni e sei mesi (ossia, quella ordinaria o breve aumentata di un anno e sei mesi, ossia di 1/4 di 6 anni). Mentre una **contravvenzione** (ossia un reato punito con l'arresto e/o l'ammenda) punita con pena massima di tre anni o con la sola ammenda, avrebbe un termine di prescrizione ordinario o breve di 4 anni e quello massimo o lungo di 5 anni (ossia, aumentato di 1/4 rispetto ai 4 anni). Salve le ipotesi di recidive più gravi, di delinquenza abituale etc.

Ma tale disciplina ha avuto due innesti, come vedremo parzialmente autonomi.

La riforma Orlando, con la Legge n. 103/2017, che si applica ai reati commessi dalla sua entrata in vigore (3/8/2017) e fino al 31 dicembre 2019 e la Riforma Bonafede, con la legge n. 3/2019, applicabile ai soli reati commessi dal **primo gennaio 2020**.

La riforma Orlando, in vigore quindi per i **fatti commessi dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019**, ha modificato profondamente l'art. 159 c.p., prevedendo in pratica altre ipotesi di sospensione della prescrizione e, in particolare, la sospensione:

dal (decorso del) termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di **primo grado** e fino alla pronuncia del **dispositivo** della sentenza che definisce il **grado successivo**, per un tempo comunque non superiore a **un anno e sei mesi**;

dal (decorso del) termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di **secondo grado** e sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a **un anno e sei mesi**.

La riforma Bonafede di cui alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, *in parte qua* entrata in vigore dall' 1 gennaio 2020, invece, prevede, tra le altre, che la sospensione della prescrizione decorra dalla pronuncia della sentenza di primo grado e fino alla data di irrevocabilità della sentenza.

In pratica, la prescrizione decorre (come tutt'ora) soltanto nel primo grado, congelandosi definitivamente nei gradi delle successive impugnazioni mentre la predetta riforma Orlando prevedeva una sospensione a partire dal decorso del termine di deposito della sentenza e fino alla definizione del giudizio del grado successivo o definitiva, con una durata massima.

La riforma Bonafede (tanto invisa a noi avvocati) è stata modificata dalla Legge 27 settembre 2021, n. 134 la quale, tra le altre, ha ribadito che il corso della prescrizione (calcolata nel modo predetto) del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di **primo grado** (salvo regressione del procedimento) ma ha previsto l'istituto della **improcedibilità dell'azione penale** per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (**due anni per l'appello e un anno per il giudizio in Cassazione** e salve alcune eccezioni che aumentano tale termine).

Ma la legge 134/2021 da ultimo citata non ha toccato gli artt. 158, 159 e 160 c.p. per come riformati dalla Legge Orlando e dalla Legge Bonafede e quest'ultima ha espressamente previsto che la sua riforma si applichi soltanto per i reati consumati dal **primo gennaio 2020**.

Le Sezioni Unite, quindi, hanno "giustificato" i motivi per i quali la normativa "sostanziale" della prescrizione (come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 2 c.p.) sia soggetta, nel caso di specie, ad una differente disciplina in relazione all'epoca di consumazione dei reati e non in relazione al principio della legge "sostanziale" più favorevole. In altri termini, hanno spiegato i motivi in base ai quali le clausole di sospensione della prescrizione eventualmente più favorevoli delle leggi successive alla Riforma Orlando non si applichino ai reati consumati da agosto 2017 al 31.12.2019, in relazione ai quali va comunque computato il termine previsto dalle predette sospensioni decorrenti dal termine per emettere la sentenza e fino al dispositivo del grado successivo, fermo restando il decorso del termine ordinario (da evento interruttivo al successivo) o massimo, comprensivo di tali sospensioni.

Si poteva invece ritenere che, a seguito delle modifiche adottate con la Legge 134/2021, tali sospensioni, non più previste, non si calcolassero, trattandosi comunque di una legge sostanziale, come tale soggetta alla disciplina generale di cui all'art. 2 c.p.

Ma quel che a noi interessa in questo scritto è la disciplina attualmente applicabile sul calcolo della prescrizione:

per i **reati consumati fino al 2 agosto 2017**, si applica la vecchia disciplina di cui alla legge del 2005, ossia, a parte il termine coincidente con la pena massima, aumentato, in caso di interruzione, di $\frac{1}{4}$, come termine massimo di prescrizione, che è oramai il metodo di calcolo vigente, con la sola aggiunta delle sospensioni ordinarie previste per impedimento delle parti e dei difensori e dalle altre norme predette;

per i **reati consumati dal 3 agosto 2017 e fino al 31/12/2019**, si applicano le norme della *Riforma Orlando* di cui alla Legge 103/2017, con sospensione massima del decorso della prescrizione prevista in relazione al decorso dei termini per il deposito della sentenza e di definizione del grado di impugnazione successivo;

per i **reati consumati dal primo gennaio 2020**, dopo il *primo grado* la prescrizione si congela ma, con la riforma ultima, di cui alla Legge 134/2021, è stata introdotta (per temperare le rigidità della riforma Bonafede, che avrebbe potuto procrastinare all'infinito i giudizi di impugnazione) la previsione di termini massimi per celebrare **appello** e **Cassazione**, pena la improcedibilità dell'azione penale e questa è la disciplina attualmente vigente (salvo che per le ipotesi residuali in cui i fatti di reato risultino consumati in epoca antecedente il primo gennaio 2020).

Buon lavoro

f.to il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro

